



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- l'art. 192 della LOC,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC,

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Al fine di garantire una corretta e rispettosa fruibilità, la presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi gioco comunali così suddivisi:

- A. Parchi gioco scolastici: Centro scolastico al Burio e Scuola dell'Infanzia Campisci.
- B. Parchi gioco pubblici: Parco Carcale e Parco Roviscaglie.

Art. 2 Uso e responsabilità

1. I parchi gioco pubblici e scolastici sono utilizzabili da tutti i cittadini conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
2. Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidati.
3. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone che accedono al parco durante gli orari di chiusura o per incidenti che dovessero capitare per l'uso inadeguato delle infrastrutture.

Art. 3 Orari

A. Parchi gioco scolastici.

1. I parchi scolastici sono aperti al pubblico negli orari seguenti ed indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi:
 - dalle 08.00 alle 20.00 dal 1° novembre al 31 marzo
 - dalle 08.00 alle 22.00 dal 1° aprile al 31 ottobre
2. Dalle ore 08.00 alle ore 16.00 i parchi scolastici sono riservati ad uso esclusivo delle sezioni scolastiche.
3. I parchi scolastici sono di regola aperti al pubblico durante le vacanze scolastiche o al di fuori dell'orario scolastico.

B. Parchi gioco pubblici.

1. I parchi pubblici ed i campi da gioco sono aperti al pubblico negli orari seguenti ed indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi:
 - dalle 08.00 alle 20.00 durante il periodo invernale 1° novembre al 31 marzo
 - dalle 08.00 alle 22.00 durante il resto dell'anno 1° aprile al 31 ottobre
2. Sia per i A. Parchi gioco scolastici che B. Parchi gioco pubblici il Municipio può accordare deroghe agli orari di apertura in occasione di:
 - manifestazioni / festività,
 - motivi di sicurezza ed ordine pubblico,
 - manutenzioni straordinarie.

Art. 4 Divieti

In tutti i parchi gioco comunali è proibito:

1. Fumare.
2. Campeggiare o pernottare.
3. Accendere fuochi di qualsiasi genere.
Il Municipio può autorizzare deroghe in occasione di manifestazioni particolari.
4. Introdurre cani e animali di qualsiasi tipo ad eccezione dei cani guida per persone ipovedenti, o che vengono impiegati dalla polizia o dei servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.
5. L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è autorizzato esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per disabili.
6. È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica rifiuti di qualsiasi genere e natura. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori adibiti a tale scopo.

Art. 5 Rumori molesti

1. Si richiama al massimo rispetto della relativa "Ordinanza Municipale concernente la repressione dei rumori molesti".
2. Il Municipio può autorizzare deroghe all'ordinanza in occasione di attività culturali, manifestazioni, ecc.

Art. 6 Vigilanza

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia Intercomunale, e per i parchi gioco scolastici anche dalla Direzione dell'Istituto scolastico.
2. Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla Legislazione cantonale in materia.

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-.
2. Sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC, e l'art. 54 del regolamento comunale.
3. È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale svizzero.

Art. 8 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni dal 16 agosto 2019 al 14 settembre 2019 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.


E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, quelle adottate dal Municipio concernenti:

- l'uso dei parchi pubblici con RM 575/15.10.2012 ed entrata in vigore al 03.11.2012
 - l'uso dei parchi scolastici con RM 2345/10.03.2014 ed entrata in vigore al 11.04.2014
- sono abrogate.

per il Municipio:

il Sindaco
D. Vignuta



il Segretario
T. Stefanicki

